



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 30/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 2065

ILVA SpA - Taranto. Espressione del parere regionale nell'ambito del procedimento di riesame parziale dell'AIA, rilasciata con Decreto del Ministero dell'Ambiente DVA DEC n. 450 del 04.08.2011.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Rischio Industriale, confermata dal Dirigente, riferisce quanto segue:

L'attività industriale svolta nello stabilimento Ilva SpA di Taranto, è soggetta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), in quanto rientrante tra le categorie esplicitate nell'Allegato XII del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. punto 3 "Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio".

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base del Parere tecnico reso dal Gruppo Istruttore della Commissione IPPC e delle risultanze della Conferenza di servizi svolta in data 5.7.2011, ha provveduto in tal senso con Decreto DVA DEC - 450 del 04.08.2011.

Nell'ambito dei lavori di cui alla richiamata Conferenza dei Servizi del 5.7.2011, la Giunta Regionale con DGR n. 1504 in data 4.7.2011 ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AIA, tutte recepite nel citato decreto ministeriale. Dette prescrizioni attengono le matrici aria e acqua e si intendono qui integralmente riportate.

Per quanto riguarda la vigenza delle complessive prescrizioni di cui al richiamato impianto autorizzativo statale, la Società ILVA Spa con ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Sezione Lecce ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva cautelare, del richiamato decreto e del connesso Parere istruttorio, limitatamente al contenuto di 6 (sei) prescrizioni del decreto e di 20 (venti) punti del piano di monitoraggio e controllo (qui tutti integralmente riportati). Richiesta parzialmente accolta dalla Magistratura Amministrativa con sentenza n° 1187/2012 depositata l' 11.7.2012.

In considerazione dell'avvenuto recepimento in ambito AIA della Legge regionale n. 44/2008 "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani", e della prescrizione con la quale si impone al Gestore di effettuare uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCCD/F dal camino E312, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Servizio Rischio Industriale con nota n° 357 in data 01.02.2012 ha chiesto al Ministero dell'Ambiente la riattivazione del suddetto tavolo. Inoltre, con la stessa nota, ha chiesto anche la ripresa dell'attività istruttoria connessa al rilascio dell'autorizzazione delle discariche per rifiuti speciali presenti nello stabilimento, stralciate dalla predetta AIA sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi (propedeutica al rilascio dell'AIA) del 22 febbraio 2011.

Inoltre, il Servizio Rischio Industriale con successiva nota n° 491 in data 14.02.2012 ha chiesto sempre

al Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del procedimento urgente per l'autorizzazione delle richiamate discariche, di procedere anche all'esame di quanto emerso dall'incidente probatorio tenutosi presso la Procura della Repubblica di Taranto ed all'eventuale riconsiderazione dei contenuti autorizzativi vigenti (AIA 450/2011 e relativo PMC).

Nelle more, il Sindaco del Comune di Taranto con Ordinanza n° 14 in data 25.02.2012 prescriveva all'ILVA Spa di procedere entro trenta giorni alla installazione sul camino E 312 dell'impianto di agglomerazione di un sistema di campionamento di lungo periodo; di adottare idonee ed efficienti modalità di contenimento del sistema di scarico delle polveri abbattute dagli elettrofiltri ESP e MEEP a servizio del camino E 312; di avviare con immediatezza la realizzazione di un adeguato sistema di abbattimento delle polveri dell'impianto acciaierie; di migliorare le procedure operative e gestionali delle area batterie, al fine di evitare o minimizzare le emissioni fuggitive; di limitare a non oltre 10 milioni ton./anno la produzione effettiva, sino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'AIA. Detta Ordinanza è stata annullata dal TAR Lecce con Sentenza n° 1550/2012 depositata in data 19.09.2012.

Con ulteriore nota n° 744 in data 02/03/2012 il Servizio Rischio Industriale, in considerazione delle sopravvenute evidenze di criticità rilevabili dalle perizie di natura chimico/ambientale ed epidemiologica disposte dalla Procura di Taranto nell'ambito dell'incidente probatorio, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art 29-octies co. 4 del D.L.vo 152/2006, di avviare il riesame dell'AIA di cui al DM 450/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta sia della prescrizione formulata nella richiamata AIA in merito al riesame della stessa e all'esito della conclusione delle attività previste dalla DGR 344/2010 in merito al Benzo(a)Pirene, sia delle risultanze comunicate da ARPA Puglia con relazione n° 5520 in data 01.02.2012, contenete i risultati del "monitoraggio diagnostico del benzo(a)pirene a Taranto", e tenuto conto dell'ultima nota n° 357 in data 02.03.2012 del Servizio Rischio Industriale, con propria lettera prot. n° 1066/SP in data 05.03.2012, ha chiesto al Ministro dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della richiamata AIA, l'avvio del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in questione.

Il Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali, con decreto DVA DEC-54 del 15.03.2012, ha disposto "il complessivo riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto 450/2011, finalizzato ad adeguare il provvedimento alle conclusioni sulle BAT relative al settore siderurgico, nonché a eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimenti, integrazione o chiarimenti indicati in premesse". La Divisione IV - Rischio Industriale e Autorizzazione Integrata Ambientale del Ministro, con lettera n° 6610 in data 15.03.2012, ha formalmente avviato detto procedimento di riesame dell'AIA, interessando all'uopo l'ISPRA ed il Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC.

Successivamente al rilascio della più volte richiamata AIA ed in considerazione dei superamenti della media annuale del valore di concentrazione del Benzo(a)Pirene, registrati nella stazione di Via Macchiavelli negli anni 2009 2010 e 2011, nonché del superamento del valore limite giornaliero del PM10 rispetto a quello indicato dal D.L.vo 155/2010, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1944 in data 2.10.2012, ha approvato in via definitiva il "Piano contenente le prime misure di risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)".

Detto Piano ha definito una serie di misure a tutela dell'ambiente e della salute, ha recepito le decisioni del Tavolo Tecnico assunte dallo stesso a valle della valutazione delle relazioni tecniche prodotte dalle aziende territorialmente coinvolte, ed ha ritenuto immediatamente esecutive sia le indicazioni nel Piano e sia le decisioni del richiamato Tavolo Tecnico.

Contestualmente al lavoro istruttorio, propedeutico alla redazione del richiamato Piano, nell'ambito delle attività di cui al Protocollo sottoscritto il 26.7.2012, si è tenuta a Bari in data 6 agosto 2012 un tavolo tecnico con ILVA nell'ambito del quale la Società ILVA ha confermato l'impegno ad attivare entro il 30 settembre 2012, il sistema di campionamento a lungo termine della diossina al camino E312. A tal fine il Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione

delle opere pubbliche con nota n. 1598 in data 3-10-2012 ha chiesto aggiornamenti in merito non ricevendo a tutt'oggi alcun riscontro.

Con Legge regionale n° 21 in data 24.07.2012 "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale", interessante le aree di Brindisi e Taranto già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale, nonché le aree dichiarate siti di interesse nazionale di bonifica, è stata disposta la redazione della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) a valere per quelle aziende ivi operanti e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) sono fonte di emissioni di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- b) scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative;
- c) impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti.

Tra dette tipologie di impianti rientra lo stabilimento siderurgico ILVA Spa di Taranto.

Con successivo Regolamento regionale n. 24 in data 3.10.2012, sono state definite le Linee guida per la redazione della valutazione del danno sanitario, di cui all'art. 2 della richiamata legge regionale.

In data 8 ottobre 2012 si è svolta la prima riunione per avviare le attività tecnico/operative necessarie per giungere alla redazione della prima valutazione del danno sanitario (VDS), sui territori individuati dalla norma regionale, che dovrà essere conclusa entro i successivi novanta giorni (art. 2 della L.r. 21/2012).

Il Gruppo Istruttore della Commissione IPPC-AIA, istituito presso l'ISPRA, con lettera n° 1239 in data 12.10.2012 ha formalizzato il proprio parere istruttorio conclusivo sul riesame dell'AIA in questione, limitatamente alla matrice ARIA, rinviando a successivi approfondimenti (secondo un prefissato cronoprogramma) il riesame sulle matrici acqua e suolo. Alla suddetta istruttoria hanno partecipato, tra gli altri, un rappresentante della Regione, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e del Comune di Statte, due rappresentanti dell'ARPA-Puglia a supporto tecnico della Regione.

L'Arpa Puglia, a seguito di formale richiesta della Regione, con ultima nota n. 53509 in data 10.10.2012 ha esplicitato il carattere non ostativo del proprio parere reso rispetto ad un provvedimento stralcio, a condizione che esso non costituisca impedimento al riesame di tutti gli altri aspetti dell'attività esercita da ILVA.

Il Servizio Rischio Industriale, richiamata la precedente DGR n° 1504 in data 4.7.2011 con la quale la Giunta Regionale ha espresso il parere al rilascio della richiamata AIA n° 450/2011, richiamato il Parere conclusivo del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC-AIA per il riesame della suddetta AIA posto alle valutazioni della Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 18 ottobre c.a. con prot. n° 24692 del 12.10.2012 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dopo aver sentito il rappresentante regionale in seno al richiamato Gruppo Istruttore, evidenzia quanto segue per quanto riguarda il riesame parziale (emissioni in atmosfera) svolto dal Ministero dell'Ambiente:

- Dovrà essere data piena attuazione e impulso alle attività di cui al Protocollo Tecnico Operativo concordato e siglato dal tavolo tecnico in data 28.03.2012, riguardante il campionamento a lungo termine delle diossine;
- In considerazione delle più ampie problematiche connesse all'area industriale di Taranto e Statte e agli aspetti inerenti gli effetti cumulativi derivanti dalle attività svolte dagli stabilimenti ivi presenti, nonché della conclusione di tutti i procedimenti autorizzativi ambientali pendenti, è venga istituito un tavolo tecnico che valuti gli effetti cumulativi degli inquinanti prodotti dalle aziende presenti nelle suddette aree industriali e individui eventuali provvedimenti finalizzati alla mitigazione degli effetti;
- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve considerare e, quindi, recepire eventuali aggiornamenti del "piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere tamburi (TA)" per gli inquinanti benzo(a)pirene e pm10 (art. 9 comma 1 e 2 del d.lgs.155/2010), approvato con Dgr 1944 in data 2.10.2012;
- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve definire le modalità di recepimento delle risultanze della

prima valutazione del danno sanitario (VDS), in corso di redazione sulla base delle linee guida di cui al regolamento regionale n. 24 in data 3.10.2012, predisposto in attuazione della L.r. n° 21 in data 24.07.2012.

- In particolare, in caso di criticità manifestata dalla suddetta valutazione e notificata nei termini di cui al punto 6 dell'art. 6 della legge regionale 21/2012, l'Autorità competente dovrà disporre, entro trenta giorni dalla notifica di detto documento, il riesame dell'AIA (art. 29-octies del D.L.vo 152/2006) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente.
- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve prescrivere l'obbligo in carico all'Azienda, entro un termine congruo stabilito dall'autorità di controllo, di rendere accessibile da parte degli organi di controllo e degli enti locali, l'accesso in tempo reale mediante password ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera.
- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve prescrivere l'obbligo a carico all'Azienda di garantire, d'intesa con l'autorità di controllo e i comuni di Taranto e Statte ed entro un termine definito congruo dagli stessi, la massima trasparenza delle proprie prestazioni ambientali (risultati analitici delle varie matrici ambientali monitorate) mediante sistemi di informazione di semplice accesso e lettura da parte della cittadinanza dei comuni di Taranto e Statte (ad esempio pannelli elettronici sui dati emissivi, portali web dedicati, ecc.)
- Le valutazioni ambientali e sanitarie conseguenti alle evidenze scaturenti dalla perizia chimica ed epidemiologica disposte dall'Autorità giudiziaria di Taranto nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 938/10 - 4868/10, G.I.P. n. 5488/10 - 5821/10, nonché alle evidenze del monitoraggio diagnostico ambientale di cui alla DGR 1976/2010 (Potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria) svolto da Arpa Puglia, inducono a richiedere l'adozione di misure supplementari particolari più rigorose (art. 29-septies del d.l.vo 152/2006), che nella fattispecie sono definite, in via generale, con l'adozione anticipata di valori limite rigorosi di emissione in atmosfera all'interno degli intervalli previsti dalle BAT conclusion del 2012 (per la produzione di ferro e acciaio) ovvero con l'individuazione di condizioni di esercizio più restrittive, salvo diversa e motivata valutazione della Commissione IPPC;
- Il Ministero dell'Ambiente e la Commissione IPPC devono assicurare il rispetto della tempistica fissata per la conclusione entro il 31.01.2013 delle ulteriori attività connesse e necessarie per il completamento del riesame dell'AIA (discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico) oggi riferito limitatamente alla produzione a caldo e alla matrice aria, ed entro il 31.05.2013 delle restanti aree dello stabilimento non già considerate (produzione a freddo) nonché del sistema gestione ambiente e gestione energetica.
- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve prescrivere la istituzione di una "cabina di regia" costituita da rappresentanti degli enti locali per il monitoraggio dei tempi di attuazione, da parte dell'Azienda, degli interventi di ambientalizzazione prescritti.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 921 in data 10 maggio 2011 ha stabilito che, nell'ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale, il parere formulato dalla Regione è reso mediante Deliberazione Giuntale.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di condividere e fare proprie le considerazioni sopra esposte e di esprimere il conseguente parere con prescrizioni.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.28/2001

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto quanto sopra esposto, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Lorenzo Nicastro, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della

presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a, k e della L.R. 7/2004 art. 44 c. 4 lett. e)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio "Rischio Industriale";

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto,

- di esprimere parere favorevole al riesame parziale dell'Autorizzazione integrata ambientale, in favore dello stabilimento siderurgico ILVA Spa in Taranto, rilasciata dal Ministero dell'Ambiente con Decreto n. 450 in data 4.8.2011, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Parere Istruttorio Conclusivo emesso in data 12.10.2012 dalla Commissione IPPC, in discussione nella Conferenza dei Servizi del 18 ottobre 2012, a condizione che:

- Dovrà essere data piena attuazione e impulso alle attività di cui al Protocollo Tecnico Operativo concordato e siglato dal tavolo tecnico in data 28.03.2012, riguardante il campionamento a lungo termine delle diossine;

- In considerazione delle più ampie problematiche connesse all'area industriale di Taranto e Statte e agli aspetti inerenti gli effetti cumulativi derivanti dalle attività svolte dagli stabilimenti ivi presenti, nonché della conclusione di tutti i procedimenti autorizzativi ambientali pendenti, venga istituito un tavolo tecnico che valuti gli effetti cumulativi degli inquinanti prodotti dalle aziende presenti nelle suddette aree industriali e individui eventuali provvedimenti finalizzati alla mitigazione degli effetti;

- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve considerare e, quindi, recepire eventuali aggiornamenti del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere tamburi (TA)" per gli inquinanti benzo(a)pirene e pm10 (art. 9 comma 1 e 2 del d.lgs.155/2010), approvato con Dgr 1944 in data 2.10.2012;

- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve definire le modalità di recepimento delle risultanze della prima valutazione del danno sanitario (VDS), in corso di redazione sulla base delle linee guida di cui al regolamento regionale n. 24 in data 3.10.2012, predisposto in attuazione della L.r. n° 21 in data 24.07.2012.

- In particolare, in caso di criticità manifestata dalla suddetta valutazione e notificata nei termini di cui al punto 6 dell'art. 6 della legge regionale 21/2012, l'Autorità competente dovrà disporre, entro trenta giorni dalla notifica di detto documento, il riesame dell'AIA (art. 29-octies del D.L.vo 152/2006) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente.

- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve prescrivere l'obbligo in carico all'Azienda, entro un termine congruo stabilito dall'autorità di controllo, di rendere accessibile da parte degli organi di controllo e degli enti locali, l'accesso in tempo reale mediante password ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera.

- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve prescrivere l'obbligo a carico all'Azienda di garantire, d'intesa con l'autorità di controllo e i comuni di Taranto e Statte ed entro un termine definito congruo

dagli stessi, la massima trasparenza delle proprie prestazioni ambientali (risultati analitici delle varie matrici ambientali monitorate) mediante sistemi di informazione di semplice accesso e lettura da parte della cittadinanza dei comuni di Taranto e Statte (ad esempio pannelli elettronici sui dati emissivi, portali web dedicati, ecc.);

- Le valutazioni ambientali e sanitarie conseguenti alle evidenze scaturenti dalla perizia chimica ed epidemiologica disposte dall'Autorità giudiziaria di Taranto nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 938/10 - 4868/10, G.I.P. n. 5488/10 - 5821/10, nonché alle evidenze del monitoraggio diagnostico ambientale di cui alla DGR 1976/2010 (Potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria) svolto da Arpa Puglia, inducono a richiedere l'adozione di misure supplementari particolari più rigorose (art. 29-septies del d.l.vo 152/2006), che nella fattispecie sono definite, in via generale, con l'adozione anticipata di valori limite rigorosi di emissione in atmosfera all'interno degli intervalli previsti dalle BAT conclusion del 2012 (per la produzione di ferro e acciaio) ovvero con l'individuazione di condizioni di esercizio più restrittive, salvo diversa e motivata valutazione della Commissione IPPC;

- Il Ministero dell'Ambiente e la Commissione IPPC devono assicurare il rispetto della tempistica fissata per la conclusione entro il 31.01.2013 delle ulteriori attività connesse e necessarie per il completamento del riesame dell'AIA (discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico) oggi riferito limitatamente alla produzione a caldo e alla matrice aria, ed entro il 31.05.2013 delle restanti aree dello stabilimento non già considerate (produzione a freddo) nonché del sistema gestione ambiente e gestione energetica.

- Il provvedimento di riesame dell'AIA deve prescrivere la istituzione di una "cabina di regia" costituita da rappresentanti degli enti locali per il monitoraggio dei tempi di attuazione, da parte dell'Azienda, degli interventi di ambientalizzazione prescritti.

- Di delegare l'Ass. Lorenzo Nicastro; l'Ing. Antonello Antonicelli; l'Ing. Giuseppe Tedeschi; il Dr. Roberto Giua; l'Ing. Simona Sasso a rappresentare la Regione in seno alla Conferenza di Servizi del 18 ottobre 2012;

- Di demandare ai/l rappresentanti/e delegati/o dalla Regione Puglia, l'eventuale esame delle osservazioni successive al Parere Conclusivo del Gruppo Istruttore e la valutazione delle eventuali proposte di modifica, nel rispetto e protezione della salute e dell'ambiente, di quelle già individuate ed esaminate;

- Di specificare che il presente parere è relativo alla documentazione attualmente nella disponibilità dell'Ente regione e che eventuali fatti nuovi o documentazione acquisita successivamente dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Conferenza dei Servizi;

- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare a cura del Servizio proponente;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola